

Provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010 recante modifiche ed integrazioni al regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell'attività peritale), del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private.

Esiti della pubblica consultazione

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell'attività peritale), del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private.

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 15 soggetti:

- [S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L.](#) (Sindacato italiano consulenti ed esperti settore assicurativo);
- [AICIS](#) (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) – [UGPA](#) (Unione Generale Periti Assicurativi);
- [SNAPIS](#) (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale);
- [C.I.C.A.P.EC.](#) (Confederazione Italiana Collegi Associazioni Periti Esperti e Consulenti);
- [Sig. Carmine Fascella](#);
- [Sig. Felice Pastore](#);
- [Sig. Giuseppe Scibilia](#);
- [Sig. Giuseppe Selicato](#);
- [Dott. Antonio Pietrini](#);
- [Sig. Giuseppe Capuano](#);
- [Dott. Roberto Luciano](#);
- [Sig. Cerini Angelo](#);
- [Sig. Ermanno Picchetto](#);
- [Sig. Andrea Olivieri](#);
- [Sig. Polverini Davide](#).

I commenti ricevuti sono visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto.

Nel seguito sono riassunti i soli commenti relativi agli articoli del Provvedimento sottoposti alla pubblica consultazione. Per ciascuno di essi sono riportate le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Le proposte di modifica di ulteriori articoli del Provvedimento avanzate da taluni commentatori, non avendo formato oggetto di alcuna proposta di modifica nello schema di provvedimento in pubblica consultazione, non sono riportate.

Contestualmente alla pubblicazione del presente documento viene diffuso il testo definitivo del Provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.

OSSERVAZIONI

Art. 1, comma 1, lettera a)

S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L., in relazione all'eliminazione della prova orale apprezza, in linea generale, l'approccio di fondo volto al contenimento dei costi e dei tempi, ma ritiene che una prova di idoneità impostata su due elaborati scritti presenti difficoltà di gestione che richiedono soluzioni diverse da quelle indicate nel provvedimento.

AICIS-UGPA ed i periti Picchetto Ermanno, Pastore Felice e Olivieri Andrea, sono contrari all'eliminazione della prova orale.

Con riferimento alla prova scritta, AICIS-UGPA ed i periti Picchetto Ermanno e Olivieri Andrea concordano sulla previsione di una prova scritta composta di due elaborati, come previsto nello schema di provvedimento; AICIS-UGPA ed il perito Olivieri Andrea propongono, inoltre, di prevedere, nell'ambito del primo elaborato della prova scritta, anche 5 domande con risposta aperta a tema e che la redazione della perizia sia corredata dalla esplicita descrizione delle circostanze del sinistro, della corrispondenza delle deformazioni con le modalità d'accadimento del sinistro e degli interventi riparativi da effettuare da parte di ogni singolo operatore.

SNAPIS ed i periti Scibilia Giuseppe, Capuano Giuseppe, Polverini Davide e Selicato Giuseppe rilevano l'opportunità che la perizia comprenda anche le nozioni di incendio, furto e altre garanzie accessorie.

Il perito Cerini Angelo suggerisce che il perito possa sviluppare, oltre alla perizia, anche un commento su foto e relativa documentazione.

Non si accolgono le osservazioni volte al mantenimento della prova orale, ritenendo che la nuova impostazione della prova scritta basata su due elaborati sia idonea a garantire una compiuta valutazione della professionalità del candidato.

In relazione alla proposta concernente l'introduzione, nell'ambito del primo elaborato della prova scritta, di 5 domande con risposta aperta a tema, non si ritiene di accoglierla in quanto il candidato, nell'illustrare le valutazioni e i principi seguiti nella redazione della perizia, avrà la possibilità di affrontare liberamente l'argomento in esame, senza, pertanto, che siano predisposte delle specifiche domande.

Riguardo alla richiesta di includere nelle prove la verifica della conoscenza di nozioni di incendio, furto e altre garanzie accessorie, si rileva che le stesse rientrano tra le materie indicate dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento n. 11/2008, e quindi potranno formare oggetto degli elaborati della prova scritta.

Riguardo alla richiesta di sviluppare un commento su foto e relativa documentazione, si osserva che nello svolgimento del secondo elaborato, il candidato si troverà proprio a redigere una perizia corredata di commenti e valutazioni sulla scorta di materiale fotografico rappresentante un sinistro.

Art. 1, comma 1, lettera b)

AICIS-UGPA ed il perito Olivieri Andrea propongono di comprendere fra le materie oggetto d'esame anche elementi di procedura civile, diritto civile e procedura penale, e che la normativa r.c.auto si riferisca al codice civile ed al codice delle assicurazioni.

Non si ritiene che le materie indicate siano necessarie ai fini della valutazione dell'idoneità del candidato all'esercizio dell'attività peritale. La proposta di limitare il riferimento della normativa r.c.auto al codice civile ed al codice delle assicurazioni non può essere accolta in quanto la preparazione del candidato deve riguardare la materia nel suo complesso, ovunque disciplinata.

Art. 2, comma 1, lettera a)

In relazione alla previsione relativa all'inserimento in commissione di "*esperti provenienti dal settore dell'autoriparazione*" è stato contestato, nella quasi totalità dei casi, che la commissione possa essere costituita da autoriparatori, prevalentemente intesi come "carrozzeri".

C.I.C.A.P.E.C. e SNAPIS chiedono di chiarire cosa si intenda per "*esperti provenienti dal settore dell'autoriparazione*", specificando che qualora essi vengano identificati esclusivamente come autoriparatori, sarebbero contrari alla proposta.

S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L., C.I.C.A.P.E.C., AICIS-UGPA ed i periti Pastore e Olivieri ritengono che la partecipazione in commissione esaminatrice di un autoriparatore potrebbe configurare un conflitto di interessi. In particolare è stato rilevato che l'articolo 158 del codice delle assicurazioni e l'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 11 prevedono l'incompatibilità della contestuale attività di riparatore dei veicoli e di iscritto al ruolo dei periti assicurativi. Sostengono altresì che sussisterebbe un interesse da parte degli autoriparatori a modificare i criteri ed i parametri che producono la valutazione e l'estimo dei danni ai veicoli a motore e ai natanti.

Il dott. Pietrini Antonio ritiene, inoltre, che gli autoriparatori non siano delle figure professionali terze ed estranee al settore dell'autoriparazione, sostenendo che la modifica al Regolamento n. 11 creerebbe discredito della professione del perito assicurativo, sottoposto in tal modo in posizione subalterna ai soggetti sui quali dovrebbe esercitare un controllo.

E' stato inoltre osservato, da parte di S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L., C.I.C.A.P.E.C., AICIS-UGPA, SNAPIS ed i periti Fascella, Picchetto, Olivieri, Scibilia, Capuano, Polverini e Selicato che gli autoriparatori non sono in possesso delle competenze tecniche necessarie per compiere le valutazioni in seno alla commissione. Ciò in quanto le competenze dell'autoriparatore solo marginalmente e per ristretti ambiti coincidono con le materie e le conoscenze richieste al perito, poiché la stima dei danni si estrinseca in un complesso di elementi valutativi che richiedono terzietà e competenze più ampie rispetto a quelle necessarie alla sola riparazione di un veicolo.

Infine, S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L. sottolinea che la partecipazione dell'autoriparatore alla commissione configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione di perito assicurativo.

Osservazioni accolte.

La norma viene riformulata, eliminando il riferimento al settore dell'autoriparazione.

Numerose osservazioni formulate affermano in vario modo e con diverse soluzioni la necessità della presenza della figura del perito nell'ambito della commissione d'esame; in tal senso si sono espressi S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L., AICIS-UGPA, i periti Olivieri, Selicato, Fascella, Picchetto e il dott. Pietrini.

Non si accolgono le osservazioni e le proposte formulate, in relazione alle argomentazioni sopra svolte.

Il nuovo testo della norma garantisce l'adeguatezza della commissione allo svolgimento dei compiti ai quali è preposta.

Con specifico riguardo alla proposta relativa alla presenza di osservatori esterni durante l'espletamento della prova d'esame, si osserva che non appare funzionale al corretto

svolgimento della stessa, atteso che l'ordinamento attribuisce unicamente alla commissione la funzione di garante della regolarità dell'intera procedura d'esame.

Art. 2, comma 1, lettera b)

S.I.C.E.S.A.-F.E.L.S.A.-C.I.S.L., AICIS-UGPA ed i periti Picchetto e Olivieri chiedono inoltre di prevedere la presenza di un perito assicurativo fra gli esperti esterni aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

La proposta non richiede modifiche al testo. Si ritiene che la formulazione contenuta nello schema di provvedimento consenta all'ISVAP di nominare eventuali figure di supporto alla commissione per varie esigenze legate a compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva che, di volta in volta, dovessero verificarsi. In relazione a ciò si ritiene che solo una formulazione della disposizione di tipo ampio, come quella proposta, possa rispondere a tale finalità.